

sociale, io Notaio allego al presente atto alla lettera "A" detto Statuto, firmato a norma di legge dal Comparente e da me Notaio omessane la lettura per espressa dispensa del Comparente nulla opponendo gli intervenuti all'Assemblea.

L'Assemblea dà mandato al suo Presidente di apportare al presente verbale tutte le modifiche aggiunte, soppressioni che venissero richieste in sede di iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche.

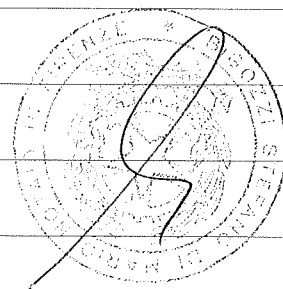
Atto esente da bollo in quanto atto di ONLUS, esente da imposta di registro a norma dell'art. 82 co. 3 del Codice Unico degli Enti del Terzo Settore.

Più null'altro essendo da deliberare e più nessuno domandando la parola il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore diciassette (17) e minuti trenta (30).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e parte con mezzo elettronico su due (2) fogli per quattro (4) pagine e quanto fin qui della presente, viene da me Notaio letto al Comparente che, interpellato, lo approva ed in conferma meco lo sottoscrive alle ore diciassette (17) e minuti quarantacinque (45).

THOMAS GÜNTHER MÜLLER

STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)



ALLEGATO "A" al fasc. N° 17.299

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, l'associazione denominata "Santa Maria a Ferrano" (nel prosieguo per brevità "Associazione").

L'Associazione assume nella propria denominazione l'acronimo ETS o la locuzio-

ne Ente del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede in Pelago – Loc. Santa Maria a Ferrano 69. Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune, senza che ciò comporti modifica statutaria.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, senza che ciò costituisca una modifica al presente atto.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 - Scopi

L'Associazione ha per scopo la tutela e la valorizzazione di Santa Maria a Ferrano, complesso storico ed architettonico il cui valore culturale è riconosciuto dalla sovrintendenza dei beni culturali, quale luogo di interesse storico, culturale, spirituale ed artistico votato alla promozione dello sviluppo dell'individuo e di una società in armonia con l'ambiente.

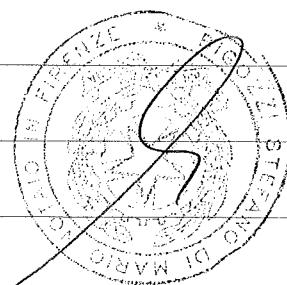
L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi ai seguenti valori:

- la dichiarazione universale dei diritti umani;
- l'amore reciproco ed universale al quale ci richiamano le grandi religioni;
- la non-violenza;
- il rispetto per tutto il creato e la sua cura.

L'Associazione nasce da un'esperienza di 40 anni di attività artistiche e pedagogiche, basata sulla convinzione che ogni persona sia un artista. A tale scopo l'Asso-

ciazione si propone di realizzare presso Santa Maria a Ferrano un Centro di ricerca culturale attraverso la tutela e la valorizzazione di beni di interesse culturale, artistico, storico, ambientale con gli obiettivi di

- promuovere lo sviluppo dell'individuo e della società attraverso l'esperienza artistica;
- creare dei momenti di aggregazione e di condivisione che stimolino ciascuna persona a non restare spettatori passivi della propria vita ma a riconquistare la libertà di vivere secondo le proprie aspirazioni e i propri valori, con particolare attenzione ai problemi del disagio giovanile, offrire un luogo dove esperienze artistiche provenienti da diverse culture e nazioni si possano incontrare;
- favorire la ricerca spirituale di ogni persona;
- realizzare e promuovere la cura amorevole della terra tramite l'impegno agricolo, favorendo ed introducendo le persone ad una sensibilità concreta per la natura.



Articolo 4 - Attività di Interesse Generale

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, opera mediante lo svolgimento in via principale di una o più delle seguenti Attività di Interesse Generale, come definite dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; quali:
 - curare il restauro, la manutenzione e la valorizzazione di Santa Maria a Ferrano;
 - realizzare, organizzare e gestire attività museali e di cono-

scenza di beni ed esperienze artistiche, culturali, storiche, archeologiche, etnoantropologiche, archivistiche e bibliografiche come definite dal Codice dei Beni culturali di cui al D.Lgs. n.42/2004;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; quali

o realizzare attività di tutela dell'ambiente con particolare riferimento alla custodia e valorizzazione del territorio adiacente il complesso di Santa Maria a Ferrano, attraverso il mantenimento della biodiversità botanica e faunistica, la promozione di attività di agricoltura biologica ai sensi del D.Lgs. n. 220/1995 e ss. mm. in virtù degli effetti positivi sia in termini di prevenzione dell'inquinamento che di sensibilizzazione delle istituzioni e dei cittadini in materia di ambiente e di sicurezza alimentare;

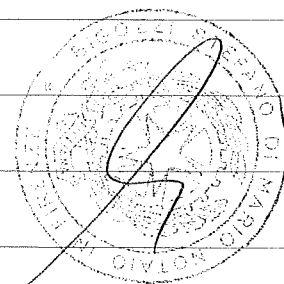
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, con particolare riferimento ad attività da svolgersi in collaborazione con Istituzioni ed altri organismi senza scopo di lucro, nazionali ed internazionali, operanti nei settori dell'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, finalizzate alla tutela, allo sviluppo, alla promozione ed alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale di Santa Maria a Ferrano e delle aree limitrofe;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'Associazione potrà inoltre occuparsi direttamente o indirettamente di altre Attività di Interesse Generale, la cui realizzazione è prioritariamente finalizzata alla realizzazione degli scopi di cui all'articolo 2, rientranti in settori quali:

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione



		scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
		- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
		- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.	
		Articolo 5 – Attività secondarie, strumentali, di raccolta fondi	
		In conformità all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.	
		In conformità all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione potrà svolgere attività di raccolta di fondi e di ogni bene utile al sostegno della propria attività e delle attività di altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità ritenute analoghe o comunque meritevoli, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle vigenti norme di legge.	
		L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:	
		a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodata-	

ria, usufruttuaria, o comunque posseduti;

b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, anche trascrivibili in pubblici registri;

c) stipulare convenzioni o, comunque, accordi di qualsiasi genere per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali;

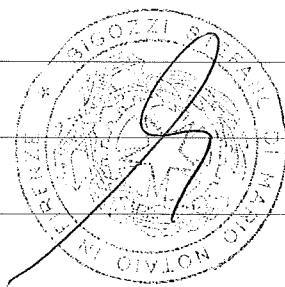
d) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle dell'Associazione;

e) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati.

Articolo 6 - Soci

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e il presente Statuto in qualità di Fondatori. Inoltre, presentando la richiesta, possono essere Soci tutte le persone maggiorenni, di ambo i sessi e di qualsiasi ideologia politica e religiosa, e gli enti tramite richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dei medesimi, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto di ammissione la quota di associazione stabilita dal Consiglio stesso.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.



È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La domanda di ammissione del Socio Ordinario deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà deliberare e dare comunicazione all'interessato in caso di rifiuto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso di non accettazione il candidato socio può fare ricorso all'Assemblea, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del rifiuto.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci.

I Soci hanno il diritto di:

- essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- essere eletti alle cariche sociali;
- svolgere il lavoro comunemente concordato e partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione.
- recedere, con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni dall'appartenza all'Associazione. E ciò fermo restando che i Soci che non hanno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre dell'anno in corso saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

I Soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e, in ogni caso, di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. I Soci sono tenuti a mantenere un comportamento conforme allo spirito dell'Associazione.

Tutti i Soci possono partecipare all'attività dell'Associazione, usufruire delle attrezzature sociali al fine del perseguimento degli scopi e delle finalità dell'associazione nel rispetto delle norme e con le limitazioni stabilite dal Regolamento. Tutti i Soci

partecipano all'elezione del Consiglio Direttivo ed all'approvazione del rendiconto.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti. Hanno inoltre il dovere di impegnarsi attivamente in prima persona nell'organizzazione delle attività associative.

Articolo 8 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

- a. per decesso;
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa annuale; per un periodo superiore a 6 (sei) mesi dalla delibera di approvazione della stessa;
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d. per esclusione.

Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina, comportamenti che possono danneggiare l'immagine dell'Associazione e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni.

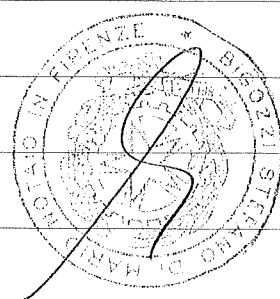
La perdita di qualità di Socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 9 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio direttivo;



c) Il Presidente;

d) Il Vicepresidente;

e) L'Organo di controllo, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, ad eccezione di quella di revisore. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è altresì previsto per i Soci che vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi particolari inerenti le attività previste dagli art. 3, 4 e 5 dello Statuto.

Articolo 10 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dai consiglieri quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c.. Hanno diritto a partecipare alle votazioni dell'Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea stessa. E' ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Un associato non può avere più di tre deleghe.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante affissione

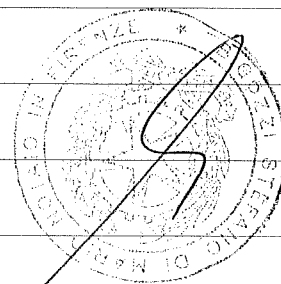
di avviso presso la sede sociale e/o tramite invio di lettera, con messaggio di posta elettronica, o altri mezzi idonei, a tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono di norma presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee dei Soci si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.



Articolo 11 – Compiti dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti, sono

immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio o il rendiconto preventivo e il bilancio o rendiconto economico finanziario, consuntivo;
- procede all'elezione dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede alla nomina delle altre cariche elettive;
- discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri e degli altri organi elettivi e ne delibera la revoca;
- decide sull'esclusione dei Soci ai sensi dell'art. 8;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Articolo 12 – Assemblee straordinarie

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

L'assemblea straordinaria è valida in prima e seconda convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei Soci con diritto di voto. Per deliberare la modifica statutaria è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della associazione sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra 3 e 7, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea fra i Soci; esso dura in carica fino

all'assemblea che approverà il bilancio ovvero il rendiconto dell'esercizio scaduto il

31 dicembre del quarto anno dalla nomina, i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso inviato con lettera, con messaggio di posta elettronica o altri mezzi idonei.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le riunioni sono valide anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri e tutti si dichiarino informati sugli atti da deliberare.

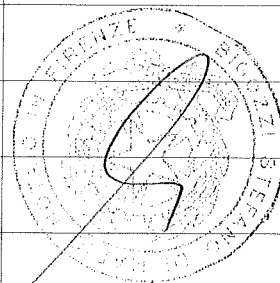
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità vale il voto del Presidente. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo continua ad operare con pieni poteri a meno che non siano venuti a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede Assembleare o qualora gli stessi siano divenuti meno di 3. In tali casi i membri restanti indicano elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Articolo 14 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del program-



ma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente e li revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione sull'attività svolta; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- conferisce procure generali e speciali ed attribuisce deleghe;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dei lavori assembleari;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione ai sensi dell'art. 8.

Il Consiglio può altresì delegare, mediante procure generali e/o speciali, parte dei propri poteri, ad eccezione di quelli ad esso attribuiti dalla Legge, a singoli Consiglieri o a singoli Soci. Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, Comitati Direttivi, Consigli Scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilen-

done la composizione, le mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui all'articolo 8 del Codice del Terzo Settore. Inoltre, è in facoltà del Consiglio emanare regolamenti per disciplinare i propri lavori, tutta l'attività dell'Associazione o singoli settori della stessa.

Articolo 15 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

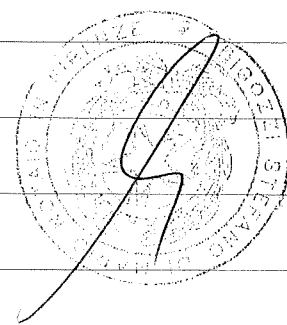
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo 16 - L'Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17 - Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è costituito dalla dotazione iniziale così come indicata nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio può essere accresciuto:

- a) dalle quote sociali di iscrizione e da eventuali apporti volontari dei Soci;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, pubbliche

o private;

- c) dai contributi di organismi internazionali;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
- e) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- f) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- g) da ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e la natura di Ente del Terzo Settore.

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

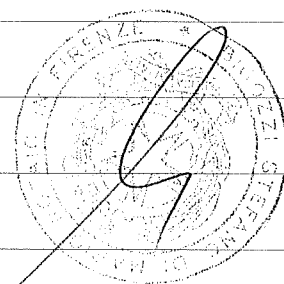
Spetta al Consiglio direttivo decidere le forme di investimento del patrimonio.

Articolo 18 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali
- b) proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- c) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, organismi internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali;
- d) contributi delle controparti locali nei singoli progetti comprendenti finanziamenti, fornitura di manodopera qualificata e non, terreni, strutture varie e impianti
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento delle finalità dell'associazione, quali ad esempio fondi pervenuti da raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, ammi-



nistratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 19 – Rendiconto annuale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso ovvero il bilancio di esercizio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Consiglio Direttivo può deliberare, specificandone le motivazioni, di posticipare l'approvazione del bilancio in data successiva, ma non oltre il 30 giugno, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 20. Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore dell'associazione, nonché della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o au-

tonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Coloro che prestano attività di volontariato in modo continuativo devono essere iscritti in apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. L'Associazione deve assicurare tali volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 21 – Sostenitori

Possono divenire Sostenitori dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, presentando apposita domanda al Consiglio Direttivo, versano la somma stabilita con regolamento del Consiglio Direttivo stesso.

I Sostenitori non assumono la qualifica di Soci.

Articolo 22 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea ed avviene secondo le modalità di cui all'articolo 27 codice civile.

In caso di estinzione, cessazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità di cui all'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 23 – Norma finale e rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

THOMAS GÜNTHER MÜLLER

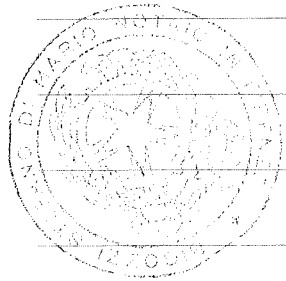
STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)

Copia conforme all'originale archiviato tra i miei atti rilasciata dal sottoscritto dott.

Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti
di Firenze, Pistoia e Prato.

Si compone di ventiquattro fogli

Firenze 21 OTTOBRE 2024



A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read "Stefano Bigozzi".